



# Città di Grosseto

## Ordinanza del Sindaco n° 229 del 17/11/2020

**Oggetto: Sospensione per la durata dell'emergenza epidemiologica in atto delle disposizioni contenute nell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Regolamento per la Tutela e il Decoro del Patrimonio Culturale e delle Attività del Centro Storico**

### IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, nonché i successivi in materia di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino a quello del 3 novembre u.s.;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020, con la quale viene individuata la Regione Toscana fra quelle facenti parte della “zona arancione” e, pertanto, sottostante all'art. 2 del DPCM 3/11/2020 che stabilisce “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con la quale viene individuata la Regione Toscana fra quelle facenti parte della “zona rossa” e, quindi, sottostante all'art. 3 del DPCM 3/11/2020 che stabilisce “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;

Viste le previsioni contenute nel vigente Regolamento per la Tutela e il Decoro del Patrimonio Culturale e delle Attività del Centro Storico, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 28/12/2018, riguardanti il divieto di vendere dalle ore 21.00 alle ore 6.00 bevande alcoliche da parte sia dei commercianti in sede fissa che degli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande (c. 1 art.8) nonché il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro da parte dei somministratori (c. 2 art. 8);

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Constatato che, per effetto dell'art. 8 cc. 1 e 2 del Regolamento suddetto, si determina la contrazione di un'ora in più di divieto di vendita rispetto alla norma del DPCM 3/11/2020, per gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, e potenziali ore in più (in base al proprio orario di chiusura dell'attività), per gli esercenti il commercio in sede fissa;

Ritenuto necessario, quindi - in considerazione del fatto che, sin dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre u.s., per gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande è intervenuta la sospensione dell'attività ad eccezione della vendita per asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio - adottare un provvedimento contingibile ed urgente idoneo a scongiurare potenziali problemi di ordine pubblico derivanti dall'obbligo di garantire il rispetto di tale norma nel contesto delle attuali condizioni imposte dall'emergenza epidemiologica in essere;

Constatato, infatti, che il vigente divieto regolamentare di vendere dalle ore 21.00 bevande alcoliche e per asporto bevande in contenitori di vetro, nella situazione attuale, può creare assembramenti e contribuire a determinare, conseguentemente, il diffondersi ulteriore del contagio epidemiologico;

Dato atto, viceversa, che, con la sospensione per la durata dell'emergenza epidemiologica in atto delle disposizioni contenute nell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Regolamento per la Tutela e il Decoro del Patrimonio Culturale e delle Attività del Centro Storico, consentendo così la possibilità di continuare la vendita di prodotti fino alle ore 22.00, si limiterebbe il rischio dei contagi da assembramenti per gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, e potenziali ore in più (in base al proprio orario di chiusura dell'attività), per gli esercenti il commercio in sede fissa;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire le opportune misure finalizzate, in limitazione di quanto previsto dal suddetto Regolamento, a contenere i citati divieti di vendita, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, di bevande alcoliche e di bevande per asporto in contenitori di vetro, evitando che gli stessi comportino, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica, limitazioni eccessive e, quindi, problematiche potenzialmente pregiudizievoli del mantenimento dell'ordine pubblico a seguito di assembramenti;

Rilevata, quindi, la necessità di immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici mediante l'adozione di siffatta tipologia di provvedimento, volto a superare una situazione di pregiudizio dell'ordine pubblico, del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità dei residenti e delle attività del centro storico cittadino, il quale risulta, per evidenti motivi, interessato da afflusso rilevante di persone;

Dato, infine, atto che l'urgenza dell'adozione del presente atto si configuri essendo emersa la necessità di intervenire con immediatezza e senza possibilità di differimento dell'intervento, a causa di un effettivo e concreto pregiudizio per la sicurezza pubblica, non altrimenti eliminabile;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., il quale prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

## ORDINA

Allo scopo di contenere potenziali problemi di ordine pubblico derivanti dalla vigenza delle sopracitate disposizioni regolamentari nel perdurare della pandemia da virus COVID-19, la seguente misura contingibile ed urgente:

- sospensione per la durata dell'emergenza epidemiologica in atto delle disposizioni contenute nell'art. 8 commi 1 e 2 del vigente Regolamento per la Tutela e il Decoro del Patrimonio Culturale e delle Attività del Centro Storico.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

La tempestiva comunicazione ed informazione della presente Ordinanza sindacale alla popolazione avviene  
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

tramite la pubblicazione sul sito del Comune e diffusione tramite gli organi di informazione locale e gli strumenti di comunicazione di massa a disposizione dell'Ente.

La presente ordinanza ha validità fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 19/2020.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Prefetto di Grosseto;
- Questura di Grosseto;
- Comando Prov.le Carabinieri Grosseto;
- Comando Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale.

IL SINDACO  
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, la legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 gg dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica, da proporre entro 120 gg dalla data di notificazione.